



*Ministero dei beni e delle attività culturali
e del turismo*

DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI
DEL VENETO

Alla Agenzia del demanio
Direzione regionale Veneto
Borgo Pezzana, 1 – Mestre
30174 VENEZIA

RACCOMANDATA A.R.

anticipato via e-mail:
dre_Veneto@pec.agenziaedemanio.it



**MBAC-DR-VEN
DIR-UFF
0000931 19/01/2015
Cl. 34.25.04/9**

Allegati 1

Risposta al foglio del

Schio

Servizio *N.*

OGGETTO: SCHIO (Venezia) – Villino Rossi, sito in via Pietro Maraschin snc, catastalmente distinto al C.T., foglio 14, particelle 512 e 513 ed al C.F., foglio 14, particella 513, di proprietà dello Stato in consegna all'Agenzia del demanio – Direzione regionale Veneto – Decreto dirigenziale generale 11 novembre 2014 -
Autorizzazione all'alienazione, ai sensi dell'art. 57-bis del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.-

E p.c. *Alla* Soprintendenza per i beni architettonici
e paesaggistici per le province di Verona,
Rovigo e Vicenza
VERONA

All Comune di
SCHIO (Venezia)
RACCOMANDATA A.R.

Si trasmette in allegato alla presente il provvedimento in data 16 gennaio 2015, con il quale, ai sensi delle disposizioni sopra richiamate, è stata autorizzata l'alienazione del bene culturale descritto in oggetto.

Al destinatario del presente provvedimento, successivamente al perfezionamento dell'atto che trasferisce la proprietà o la detenzione dell'immobile, restano in capo gli obblighi di denuncia di cui all'art. 59 del d.lgs 42/04.

La Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici resta incaricata dei conseguenti adempimenti, con particolare riferimento a quanto previsto dall'art. 55-bis, primo comma, secondo periodo, e provvederà alla trascrizione del provvedimento, successivamente all'acquisizione della relata di notifica.

per Il Direttore regionale
Il Funzionario
(arch. Michele CASTELLI)

MIC





Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DEL VENETO

IL DIRETTORE REGIONALE

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 recante “Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

VISTO il decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 3 recante “Riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137”;

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante “Codice per i beni culturali ed il paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171 recante “Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della *performance*”;

VISTO il decreto del Presidente del consiglio dei ministri 19 luglio 2012, con il quale è stato conferito all'arch. Ugo SORAGNI l'incarico di livello dirigenziale generale di Direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici del Veneto;

VISTO il provvedimento 31 dicembre 2014, con il quale è stata conferita all'arch. Gianna GAUDINI la delega all'esercizio delle funzioni amministrative attribuite alla Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Veneto, ai sensi dell'art. 41, comma 6, del DPCM n. 171/2014;

VISTO il decreto dirigenziale generale 11 novembre 2014, con il quale il Direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici del Veneto ha dichiarato l'interesse culturale, ai sensi dell'art. 10, comma primo, del citato d.lgs 42/04, dell'immobile denominato “*Villino Rossi*”, sito nel comune di Schio, provincia di Vicenza, via Pietro Maraschin snc, catastalmente distinto al C.T., foglio 14, particelle 512 e 513 ed al C.F., foglio 14, particella 513, di proprietà dello Stato in consegna all'Agenzia del demanio – Direzione regionale Veneto;

VISTA la nota prot. 19947 del 25 novembre 2014, con la quale, ai sensi dell'art. 55, comma secondo, del d.lgs 42/04, il legale rappresentante del soggetto proprietario dell'immobile di cui sopra ha chiesto al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo il rilascio dell'autorizzazione all'alienazione prevista dall'art. 57-*bis*, corredandola dell'indicazione della destinazione d'uso in atto, del programma degli interventi conservativi necessari, dell'indicazione degli obiettivi di valorizzazione che si intendono perseguire con l'alienazione e delle modalità e dei tempi previsti per il loro conseguimento, dell'indicazione della destinazione d'uso prevista nonché delle modalità di fruizione pubblica del bene;

VISTA la nota del 11 dicembre 2014 prot. 20834, con la quale, ai sensi del comma terzo del sopra citato art. 55, la Direzione regionale ha dato comunicazione alla Regione del Veneto dell'intervenuta richiesta di autorizzazione all'alienazione dell'immobile;

VISTO il parere istruttorio nel merito espresso, con nota prot. 93 del 5 gennaio 2015, dalla Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Verona, Rovigo e Vicenza;

Tutto ciò premesso e richiamato, ai sensi dell'art. 55 del più volte citato d.lgs 42/04

AUTORIZZA

l'alienazione dell'immobile denominato “*Villino Rossi*”, sito nel comune di Schio (Vicenza), come meglio individuato e descritto nelle premesse del presente provvedimento.

1/2



Il bene alienato, ai sensi del comma 3-*sexies* del medesimo articolo 55, non potrà essere assoggettato ad interventi di alcun genere senza che il relativo progetto sia stato preventivamente autorizzato ai sensi dell'art. 21 del più volte citato decreto legislativo 42/04.

Il trasferimento del bene, ai sensi del comma 3 del più volte citato art. 55, dovrà rispettare le seguenti prescrizioni e condizioni:

1. *lett. a) prescrizioni e condizioni in ordine alle misure di conservazione programmate* – la conservazione del bene sarà assicurata mediante adeguati provvedimenti restaurativi e manutentivi.
Non saranno consentite suddivisioni o frammentazioni degli spazi, interni ed esterni, che non siano di norma reversibili e non rispettino, ovvero non recuperino adeguatamente, l'articolazione storica degli edifici e delle aree verdi. L'inserimento degli impianti tecnologici dovrà assicurare l'integrità del bene, limitando al massimo demolizioni o rotture. Eventuali pitture, decorazioni, iscrizioni parietali o rivestimenti antichi dovranno essere conservati e restaurati. Eventuali rinvenimenti archeologici dovranno essere denunciati.
Le zone verdi saranno oggetto di idonee operazioni di conservazione, ripristino e manutenzione periodica.
Ai sensi dell'art. 20, comma 1, del d.lgs 42/04 dovrà essere comunicato preventivamente alla Soprintendenza competente ogni eventuale mutamento di destinazione, ai fini di accertarne la compatibilità con il presente provvedimento e con il carattere storico o artistico dell'immobile, escludendo ogni pregiudizio alla sua conservazione.
2. *lett. b) condizioni di fruizione pubblica del bene, tenuto conto della situazione conseguente alle precedenti destinazioni d'uso* – le modalità di fruizione pubblica saranno quelle consentite dalle previste destinazioni d'uso residenziale, direzionale, commerciale o turistico ricettiva.
3. *lett. c) congruità delle modalità e dei tempi previsti per il conseguimento degli obiettivi di valorizzazione indicati nella richiesta* – si considerano congrui gli obiettivi di valorizzazione indicati nella richiesta di autorizzazione ad alienare ed il termine di cinque anni decorrenti dalla data di alienazione per il loro conseguimento.

La presente autorizzazione ad alienare l'immobile comporta gli effetti di cui al comma 3-*quinqies* dell'art. 55 del più volte citato d.lgs 42/04, restando comunque detto immobile sottoposto a tutte le disposizioni di tutela di cui al titolo primo del medesimo decreto legislativo.

Le suindicate prescrizioni e condizioni saranno riportate nell'atto di alienazione, del quale costituiscono obbligazione ai sensi dell'art. 1456 del codice civile ed oggetto di apposita clausola risolutiva espressa. Su richiesta del Soprintendente, esse sono trascritte nei registri immobiliari.

Ai sensi del comma secondo, dell'art. 55-*bis* del d.lgs 42/04, il Soprintendente, qualora verifichi l'inadempimento, da parte dell'acquirente, dell'obbligazione di cui sopra, fermo restando l'esercizio dei poteri di tutela, dà comunicazione delle accertate inadempienze ai fini della risoluzione di diritto dell'atto di trasferimento.

L'atto di trasferimento sarà denunciato alla competente Soprintendenza, nei modi ed entro i termini di cui all'art. 59 del più volte citato d.lgs 42/04.

Sono, inoltre, ammessi proposizione di ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale a norma del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.

Venezia, 16 gennaio 2015

per Il Direttore regionale
Il Delegato
(arch. Gianna GARDINI)

